

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 gennaio 2010, n. 34.

**Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 ottobre 2005, con il quale è stato istituito l'Istituto per il libro;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 15;

Visto l'articolo 2, comma 409, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2, comma 1;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2009, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 28 luglio 2009, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 20 luglio 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Centro per il libro e la lettura*

1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «CLL», con sede in Roma, è Istituto che affierisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; esso gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

2. Il dirigente preposto al CLL assume il titolo di direttore, è responsabile dell'attività del CLL e del conseguimento degli obiettivi ed adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e della spesa coordinando le attività del CLL medesimo. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 2, del



decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione del CLL è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni.

3. Al conseguimento dei fini istituzionali il CLL provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, dall'utilizzo dei beni e degli spazi del CLL, dai proventi collegati allo svolgimento delle funzioni e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare il CLL può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che esso organizza.

4. Il CLL può istituire borse di studio e di ricerca.

#### Art. 2.

##### *Compiti istituzionali*

1. Compito del CLL è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero.

2. Nello svolgimento dei compiti il CLL collabora con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro.

3. Il CLL, in particolare:

a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

b) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

d) promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura;

e) promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli ambiti di relativa competenza, adeguate politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero, attraverso una pianificazione pluriennale delle strategie di intervento in materia di partecipazione alle Fiere internazionali del libro e di sostegno alle traduzioni, anche in esecuzione

di appositi accordi culturali, nonché attraverso un piano annuale di intervento da predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno;

f) promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, volti a diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale; in particolare, il CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura, sentita la Conferenza unificata ed in collaborazione con i soggetti legati alla filiera del libro;

g) sostiene, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le attività di diffusione del libro e della lettura, di coordinamento e di sostegno delle iniziative promosse dalle biblioteche, dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

h) supporta, anche mediante l'intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7, le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani, anche tramite l'utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche;

i) implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

#### Art. 3.

##### *Organi*

1. Sono organi del CLL:


- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) l'osservatorio del libro e della lettura;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 4.

##### *Presidente*

1. Il presidente del CLL è scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL.

2. Il presidente ha la rappresentanza del CLL nella cura dei rapporti nazionali ed internazionali; convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di studio e ricerca dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.



3. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

#### Art. 5.

##### *Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione del CLL è composto da:

- a) il presidente del CLL che lo presiede;
- b) il direttore del CLL;
- c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio, con funzioni di segretario;
- d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;
- e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

3. I componenti di cui al comma 1, lettere a), d), e), f) e g) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.

4. I criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere e) e g) sono indicati dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sulla base del programma delle attività proposto dal consiglio scientifico, di cui all'articolo 6, e in coerenza con la direttiva generale annuale e con gli altri atti di indirizzo del Ministro.

6. Il consiglio di amministrazione delibera il programma di attività annuale e pluriennale del CLL e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o dal direttore del CLL.

7. Il direttore del CLL trasmette al direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività del CLL.

#### Art. 6.

##### *Consiglio scientifico*

1. Il consiglio scientifico svolge funzione consultiva e di indirizzo nelle materie di competenza del CLL ed elabora le linee di attività e di intervento dell'osservatorio del libro e della lettura di cui all'articolo 7.

2. Il consiglio scientifico propone al consiglio di amministrazione il programma annuale e pluriennale di attività del CLL, individuando le priorità strategiche.

3. Il Consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

- a) il presidente, scelto dal Ministro tra personalità di chiara fama in possesso di comprovati requisiti ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CLL;
- b) due componenti designati rispettivamente dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) due componenti designati dal Ministro, di cui uno designato di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del CLL;
- d) due componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei librai tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività del CLL, operanti in istituzioni italiane e straniere.

4. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa senza diritto di voto il direttore del CLL.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente.

6. Il consiglio scientifico elegge al suo interno un vice presidente.


7. I componenti del consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al consiglio scientifico non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 7.

##### *Osservatorio del libro e della lettura*

1. L'osservatorio del libro e della lettura, sulla base delle linee di attività e di intervento elaborate dal consiglio scientifico, svolge i seguenti compiti:

- a) studio del livello e delle modalità di diffusione della lettura in Italia e proposte di iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;
- b) studio dell'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proposta di iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
- c) studio dell'evoluzione dell'offerta libraria in Italia, dei comportamenti di acquisto e del settore editoriale in genere;
- d) raccolta e diffusione delle informazioni sulle iniziative comunitarie, nazionali e regionali a favore del libro e dell'editoria o comunque utili per gli operatori editoriali e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;
- e) approfondimento degli aspetti legati alla gestione dei diritti per la riproduzione delle opere conservate dai musei e dalle istituzioni culturali;
- f) implementazione delle politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura con particolare riferimento



all'attività svolta dalle librerie e dalle biblioteche, anche attraverso il consolidamento di quelle già esistenti e l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

2. L'osservatorio del libro e della lettura è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da:

- a) il direttore del CLL che lo presiede;
- b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) cinque funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali designati dal direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
- d) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- e) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- f) due rappresentanti designati dall'Associazione italiana editori;
- g) un rappresentante designato dall'ISTAT;
- h) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni;
- i) due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Alle riunioni dell'osservatorio del libro e della lettura partecipa senza diritto di voto il presidente del CLL.

4. I componenti dell'osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione all'osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi della normativa vigente.

5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale assegnato al CLL.

#### Art. 8.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Presso il CLL opera il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo con funzioni di presidente ed un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e due membri effettivi ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dei revisori dei conti effettua il controllo di regolarità amministrativo-contabile.

#### Art. 9.

##### *Bilancio di previsione, esercizio finanziario*

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accreditare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del CLL.

8. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione redatto dal direttore è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale. Il collegio dei revisori dei conti, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.



11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono redatti secondo gli schemi di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

#### Art. 10.

##### *Preventivo economico*

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

#### Art. 11.

##### *Entrate e spese*

1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.

#### Art. 12.

##### *Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese*

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dal CLL.

2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.

3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal direttore o da un suo delegato.

4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.

5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, al CLL per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

6. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio per il riscontro amministrativo-contabile.

#### Art. 13.

##### *Fondi di riserva*

1. Nel bilancio annuale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento.

2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 è utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

#### Art. 14.

##### *Variazioni al bilancio annuale di previsione*

1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del CLL oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni.

2. Le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

#### Art. 15.

##### *Scritture contabili*

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 18.

3. Il sistema di scritture del CLL si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare;



d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono effettuate su registri numerati e vidimati dal direttore. Anche nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati è comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

#### Art. 16.

##### *Conto consuntivo*

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 9.

3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 10, offre la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

6. Il conto consuntivo, unitamente alla nota illustrativa, è sottoposto dal direttore all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di competenza.

#### Art. 17.

##### *Residui*

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.

4. La variazione dei residui attivi e passivi forma oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al comma 4 sono allegate al conto consuntivo.

6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

#### Art. 18.

##### *Disciplina dei beni d'uso*

1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.

2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

#### Art. 19.

##### *Disciplina del servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.


2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

#### Art. 20.

##### *Servizio di cassa interno*

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al direttore o ad un suo delegato di un fondo cassa.

2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.



3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 21.

##### *Attività contrattuale*

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.

3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

#### Art. 22.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

#### Art. 23.

##### *Abrogazione e norme finali*

1. Il decreto ministeriale 28 ottobre 2005 è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 242

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;



c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.»

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2004, n. 11.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233 (Il provvedimento è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303).

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298.

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1998, n. 297.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1999, n. 205.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», è

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, recante «Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158.

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2007, n. 291:

«Art. 15 (Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale). — 1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoteoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

1-bis. Sono Istituti nazionali:

a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;

b) il Museo nazionale d'arte orientale;

c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2.

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;



f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.»

— Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.»

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2009, n. 164:

«Art. 2 (Norme finali e abrogazioni). — 1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2008. Con

successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonché dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

c) la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'art. 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2:

1) al comma 5, lettera a), le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;

2) al comma 5, lettera b), le parole: «per il presidente dell'organo di direzione di cui all'art. 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma 2»;

3) al comma 6, le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;

4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.»;

5) al comma 11, le parole: «il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione» e «Il suddetto Dipartimento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale» e «La suddetta Direzione generale»;

b) all'art. 3, comma 2, le parole: «dei Dipartimenti» e «i Dipartimenti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle strutture dirigenziali di livello generale» e «le strutture dirigenziali di livello generale»;

c) all'art. 4, comma 1, le parole: «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del Segretariato generale»;

d) all'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, lettera b).»;

e) all'art. 12, comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.».

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2009, n. 184.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250:

«Art. 8 (*Soprintendenze e gestioni autonome*). — 1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«Art. 24 (*Trattamento economico*). — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.


9.».

— Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 9:*

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.



*Note all'art. 10:*

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103:

«Art. 50 (*Affidamento del servizio di cassa o di tesoreria*). — 1. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara devono essere specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.

3. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'ente, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite.

4. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

5. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

6. L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.

7. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

8. Se l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consente, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio anche ai fini di cui all'art. 33, comma 9.»

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230.

*Note all'art. 16:*

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 18:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2002, n. 266.

*Note all'art. 19:*

— Per il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note all'art. 12.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1984, n. 298:

«Art. 1. — Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanonici e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.»

*Note all'art. 22:*

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 20 marzo 1975, n. 70, si veda nelle note all'art. 9.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, si veda nelle note alle premesse.

10G0046

